

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, BALBO, BASSANINI, DIAZ, RODOTÀ,
BEEBE TARANTELLI**

Presentata il 12 settembre 1991

**Norme per la regolamentazione dell'accesso
ai corsi universitari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge atto Camera n. 4164 — Provvedimenti per il riequilibrio del sistema universitario statale — attualmente all'esame della VII Commissione, avevamo affrontato il problema della disuniforme distribuzione degli studenti fra le varie sedi universitarie. Tale problema produce una situazione in cui, da un lato, si hanno sedi superaffollate e, dall'altro, sedi che non riescono a raggiungere un numero significativo di studenti. Di conseguenza il sistema universitario italiano soffre delle diseconomie derivanti sia dalla congestione sia dallo scarso utilizzo delle strutture.

La proposta di legge n. 4164 si propone di conseguire il riequilibrio della distribuzione degli studenti nel sistema

universitario unicamente attraverso misure incentivanti per le sedi periferiche, intese a migliorarne l'offerta didattica e ad incoraggiare gli studenti ad iscriversi.

La presente proposta di legge, avente lo stesso obiettivo del riequilibrio del sistema universitario, è in qualche modo complementare rispetto all'atto Camera n. 4164, nel senso che propone di adottare misure disincentivanti per le sedi sovraffollate nonché norme per la regolamentazione degli accessi ai corsi universitari.

Limitare gli accessi ai corsi universitari è certamente un problema molto delicato, perché coinvolge il diritto di accesso all'istruzione superiore garantito dalla Costituzione. D'altra parte il diritto all'istruzione superiore può essere vanifi-

cato dequalificando l'offerta didattica, come di fatto avviene sia per la congestione di alcune sedi sia per la « perifericità » di altre.

Fermo restando dunque il diritto di accesso ai corsi universitari di tutti i cittadini, è necessario spezzare il circuito vizioso che spontaneamente si è creato fra elevato numero di studenti iscritti presso una sede ed elevata quantità di risorse destinate a quella sede, che ha generato le università *monstre* ed il contestuale depauperamento delle sedi periferiche.

La presente proposta di legge dà attuazione operativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590, che fissa in 40.000 unità il numero massimo di studenti che possono essere iscritti presso ciascuna sede, dando al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di fissare, di concerto con ciascun ateneo, il numero degli studenti iscritti in corso.

Le università che superano la soglia dei 40.000 studenti iscritti in corso devono programmare la graduale riduzione del numero di studenti, ovvero il frazionamento in più sedi che rispettino il tetto degli iscritti. Qualora non adempiano a questo compito, si vedranno gradualmente ridurre le risorse ad esse assegnate.

Ad eccezione dei casi in cui il relativo bacino d'utenza sia di modeste dimensioni, le università più piccole devono programmare la graduale crescita in modo da tendere ai 40.000 iscritti.

Altro elemento di novità della proposta è l'introduzione di *standard* di servizio che le università dovranno raggiungere e che dovranno guidare la distribuzione di risorse fra le varie sedi. Gli *standard* sono fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere conforme del CUN. Essi dovranno riguar-

dare alcuni indicatori della qualità del servizio didattico offerto dall'università quali ad esempio la superficie di spazi didattici, il personale docente, il personale non docente, le risorse finanziarie, rapportati al singolo studente iscritto in corso.

Per l'attuazione del riequilibrio potranno essere utilizzati accordi di programma.

Per rispettare il numero massimo di iscritti determinato dal Ministro, le università dovranno autonomamente fissare i criteri di selezione delle domande d'iscrizione che tengano conto in particolare della valutazione del titolo di studio e della preparazione complessiva degli aspiranti, nonché, a parità di merito, della residenza e delle condizioni economiche. Qualora uno studente non riesca ad iscriversi ad una università della propria regione, avrà la precedenza rispetto ad altri concorrenti nell'assegnazione di prestiti ed assegni di studio erogati dalla regione dove è localizzata l'università presso la quale ottiene l'iscrizione. Si ritiene, in tal modo, di salvaguardare il diritto all'accesso alla istruzione superiore.

* * *

Onorevoli colleghi, salvaguardare il diritto all'accesso all'istruzione superiore garantito dalla Costituzione non può essere una questione meramente formale, ma deve tener conto anche della qualità del servizio didattico offerto agli studenti. La definizione di *standard* didattici ed il decongestionamento delle sedi sovraffollate rappresentano strumenti importanti per conseguire questo obiettivo. Vi invitiamo pertanto ad approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge si propone di conseguire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le sedi universitarie, nonché la definizione e l'adozione di *standard* di servizio che le università devono realizzare.

2. È garantito a chiunque l'effettivo godimento del diritto di accesso all'istruzione superiore in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

3. Ciascuna università stabilisce i requisiti di rendimento negli studi che gli studenti devono soddisfare per conservare il diritto all'iscrizione.

ART. 2.

(Piano triennale di sviluppo per l'università e individuazione del numero degli iscritti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del CUN, fissa con proprio decreto gli *standard* di servizio ai quali le università dovranno uniformarsi. Gli *standard* potranno riguardare le strutture edilizie, il personale docente e non docente e le risorse finanziarie rapportati al singolo studente iscritto in corso ed altri indicatori della qualità dell'offerta didattica. Gli *standard* potranno essere differenziati per facoltà.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo della università, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, allo scopo di assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione studentesca sull'intero territorio nazionale e di garantirne una adeguata preparazione culturale, scientifica e profes-

sionale, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i singoli atenei, fissa il numero degli studenti iscritti in corso per ciascuna università e per ciascun anno del triennio. Ogni università statale non può superare di regola il numero di 40.000 iscritti in corso, tenuto conto dei limiti già previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per l'istituzione di nuove università.

3. La distribuzione delle risorse fra le università è determinata con l'obiettivo del graduale conseguimento degli *standard* di cui al comma 1.

4. Al fine di non superare il numero di iscritti previsto dal comma 2, ciascuna università può fissare il numero massimo di iscritti per i singoli corsi di studio, sulla base del potenziale didattico disponibile.

5. I programmi di sviluppo predisposti dalle università, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, devono prevedere l'effettiva utilizzazione dei servizi didattici da parte degli studenti iscritti anche attraverso l'organizzazione di forme d'insegnamento alternative quali quelle a distanza, nonché di corsi serali, corsi estivi, corsi intensivi. Per le sedi ove esistano capacità ricettive non utilizzate, devono altresì prevedere modalità di promozione e di incentivazione delle iscrizioni ai corsi universitari.

6. Le università, che in sede di redazione dei propri programmi di sviluppo dimostrino di poter disporre di risorse finanziarie e didattiche in misura superiore a quelle necessarie per poter soddisfare, in base agli *standard* di cui al comma 1, le esigenze del numero degli iscritti stabilito dalla presente legge, sono autorizzate a superare il suddetto limite nella misura massima del 15 per cento.

7. In fase di prima attuazione della presente legge, gli atenei il cui numero di iscritti superi le 40.000 unità devono indicare nei propri programmi di sviluppo le modalità di rientro nel tetto fissato al comma 2, ivi compresa la proposta di frazionamento della sede universitaria in

più sedi. Tale obiettivo deve essere conseguito in un arco temporale non superiore a sei anni. Il frazionamento deve riguardare anche i posti in organico che dovranno essere ripartiti coerentemente alla ripartizione degli studenti.

8. Le università che abbiano meno di 33.000 iscritti devono prevedere nei programmi triennali di sviluppo una graduale crescita del numero di iscritti ad un tasso non inferiore al 10 per cento annuo, fino al raggiungimento del tetto fissato al comma 2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può concedere deroghe alla disposizione di cui al presente comma a quelle università il cui potenziale bacino d'utenza non ne giustifichi l'applicazione.

9. Nel caso in cui il numero delle domande d'iscrizione superi, su base nazionale, il numero totale di posti disponibili, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle more dell'istituzione di nuove sedi universitarie, negozia con alcune di esse il superamento temporaneo del numero massimo di iscritti fissato dal piano triennale di sviluppo, al fine di soddisfare tutte le domande d'iscrizione.

ART. 3.

(Accordi di programma).

1. Nell'ambito delle direttive di politica nazionale in materia di sviluppo delle università, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università promuovono le opportune intese con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la conclusione di accordi di programma. Gli accordi devono indicare le competenze di ciascuno dei soggetti contraenti in ordine alle azioni necessarie per il graduale riequilibrio. Lo Stato si impegna comunque, ove necessario, e per esplicita dichiarazione contrattuale, a soddisfare l'eventuale fabbisogno finanziario per la realizzazione degli obiettivi perseguiti con i singoli programmi di riequilibrio.

2. Gli accordi di programma sono stipulati per lo Stato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro, nonché da eventuali altri Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, per le università, dai rettori.

3. La durata degli accordi non può superare il triennio. I trasferimenti dal bilancio dello Stato a quelli delle università, previsti dagli accordi, avvengono annualmente subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio indicati dagli accordi stessi.

4. Gli accordi devono prevedere altresì procedimenti di arbitrato rituale per le eventuali inadempienze da parte dei soggetti contraenti. La vigilanza sull'esecuzione degli accordi è assicurata da uno o più commissari designati dai soggetti contraenti al momento della stipulazione dell'accordo. Ai commissari è deferito il compito di promuovere l'azione per la revoca totale o parziale dei finanziamenti nel caso di grave inadempimento da parte delle università nel perseguimento degli obiettivi indicati dai piani di sviluppo.

ART. 4.

(Disposizioni particolari per le università con più di 40.000 iscritti).

1. Per le università il cui numero di iscritti superi le 40.000 unità, i trasferimenti dal bilancio dello Stato nonché l'assegnazione di posti di personale docente, ricercatore e non docente, non possono comunque superare, in assenza dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, l'ammontare corrispondente al numero di iscritti di cui all'articolo 2, comma 2, ed agli *standard* di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per gli atenei il cui numero di di iscritti superi le 48.000 unità, i trasferimenti finanziari dallo Stato non possono comunque subire incrementi ed i posti di

personale docente, ricercatore e non docente vacanti sono riassorbiti fino a quando il numero di studenti si sia ridotto entro il tetto massimo fissato nell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

(Criteri per l'accesso ai corsi universitari).

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge ciascun ateneo fissa i criteri di selezione degli aspiranti all'iscrizione, che dovranno tener conto della valutazione del titolo di studio conseguito al termine della scuola media superiore e della preparazione complessiva e, a parità di condizioni, potranno tener conto del comune di residenza e delle condizioni economiche.

2. A seguito della selezione deve essere formata, per ciascun corso di studi, una graduatoria di merito che ordini gli aspiranti secondo i criteri stabiliti dai singoli atenei, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel comma 1. La graduatoria deve essere pubblicata in tempo utile per consentire agli aspiranti esclusi di presentare domanda in altra sede.

3. Le università devono disporre la riserva di una quota di posti d'iscrizione per gli studenti portatori di *handicap*.

ART. 6.

(Interventi delle regioni in materia di assistenza del diritto allo studio).

1. Le regioni disciplinano la concessione di prestiti e di borse di studio per gli studenti, in base alle norme vigenti.

2. Nelle graduatorie per l'assegnazione dei prestiti e delle borse di studio previsti dalla normativa regionale, hanno la precedenza gli studenti che avendo fatto domanda d'iscrizione ad una università della propria regione risultano non ammessi e devono svolgere i propri studi in altra regione.